



COMUNE DI MORI
Provincia di Trento

**REGOLAMENTO
PER LA DETENZIONE E
CIRCOLAZIONE DI ANIMALI
NEL COMUNE DI MORI**

AGGIORNATO ALL' 8 GIUGNO 2014

(delib. Cons. n. 15 dd. 21.05.2014, divenuta esecutiva in data 08.06.2014)

TITOLO I
NORME GENERALI

ART. 1

Norme per i cittadini detentori di animali

Le presenti norme disciplinano la materia riguardante obblighi e comportamenti di cittadini detentori di animali nel territorio comunale di Mori.

TITOLO II
DELLA FAUNA SELVATIVA ED ESOTICA

ART. 2

Della fauna selvatica italiana

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è vietato commerciare, detenere a qualsiasi titolo animali vivi tutelati dalla Legge 11.02.1992 n. 157 e successive modifiche ed integrazioni, inoltre quelli compresi negli allegati II e III della Convenzione di Berna 19.09.1979 resa esecutiva in Italia con Legge 05.08.1981 n. 503 e dalla Convenzione di Washington di cui alla Legge 07.02.1992 n. 150. Il divieto sarà automaticamente esteso alle specie protette da ogni futura altra Legge o Convenzione Internazionale resa esecutiva in Italia.

ART. 3

Della fauna selvatica esotica

Fatto salvo quanto di pertinenza della speciale regolamentazione statale sui circhi, giardini zoologici e serragli, è consentita la detenzione di animali appartenenti alla

fauna esotica, non compresi negli allegati II e III della Convenzione di Berna 19.09.1979 resa esecutiva in Italia con Legge 05.08.1981 n. 503 e dalla Convenzione di Washington di cui alla Legge 07.02.1992 n. 150, purché non velenosi o pericolosi per l'uomo e che non provochino al vicinato disturbo o molestia.

Gli animali di cui sopra dovranno essere mantenuti in condizioni idonee per ciascuna specie.

Gli animali sopra citati provenienti dall'estero, dovranno essere muniti di regolare documentazione sanitaria.

TITOLO III

DETTENZIONE

ART. 4

Detenzione cani da guardia

I cani da guardia possono essere tenuti liberi entro i limiti di luoghi o proprietà private da sorvegliare o zone condominiali purché non accessibili al pubblico.

Ove gli anzidetti luoghi o proprietà private o zone condominiali siano aperti al pubblico, deve essere posto un cartello di avvertimento e gli animali debbono essere tenuti a catena, di lunghezza tale che consenta al cane adeguato esercizio motorio, ovvero rinchiusi in idoneo recinto, comunque custoditi in modo da non recare danno.

ART. 5

Detenzione di animali dannosi o molesti

E' proibito tenere in casa o a custodia dei fabbricati e giardini prossimi all'abitato cani che rechino disturbo alla pubblica quiete.

ART. 6

Detenzione cani in proprietà confinanti con pubblica via

Le recinzioni della proprietà privata confinante con la strada o con altre proprietà private devono essere costruite e conservate in modo idoneo ad evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle con le fauci e che l'animale possa mordere chi si trova sulla strada o in altra proprietà.

ART. 7

Detenzione e trasporto di animali su autoveicoli

Il conducente di autoveicolo collocato in sosta deve provvedere a che l'animale lasciato sull'autoveicolo non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi.

Deve inoltre assicurare l'areazione dell'autoveicolo e comunque evitare sofferenze all'animale.

Chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire e ad evitare pericoli per chi guida e per i passeggeri.

ART. 8

Detenzione e conduzione animali nei locali di generi alimentari e nei luoghi di cura

E' vietato detenere e consentire l'introduzione di animali nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezione, deposito e vendita all'ingrosso di generi alimentari.

Per quanto riguarda i punti di vendita al dettaglio, i ristoranti, bar, alberghi, ambulatori, uffici e simili, la possibilità di divieto di cui al primo comma è riservata alla libera volontà del titolare dell'attività, il quale dovrà tuttavia apporre sulla porta l'avviso

dell'eventuale divieto.

E' fatto obbligo al titolare che ammette il cane nel luogo di esercizio dell'attività di provvedere a rimuovere inconvenienti igienico-sanitari.

E' altresì vietato detenere e consentire l'introduzione di cani nei luoghi di cura se non a loro esplicitamente riservati, salva l'autorizzazione della Direzione Sanitaria.

TITOLO IV CONDUZIONE

ART. 9

Conduzione cani in luoghi aperti al pubblico

Nelle piazze, vie, strade ciclabili e luoghi aperti al pubblico transito i cani vanno tenuti al guinzaglio.

I cani, tuttavia, possono essere lasciati sciolti e in tal caso sempre provvisti di museruola convenientemente fissata solo se non costituiscono intralcio alla circolazione, pericolo o molestia per i passanti od altri animali.

I cani vaganti senza la prescritta museruola, e sprovvisti di segno di riconoscimento da cui si possa facilmente risalire al proprietario saranno catturati e ricoverati nelle strutture all'uopo stabilite.

Il costo della cattura e ricovero del cane è a carico del proprietario.

ART. 10

Museruola

La museruola deve essere adatta alla taglia e razza e tale da impedire agli animali di mordere.

Il cane che, sebbene munito di museruola, riuscisse a mordere, sarà considerato, agli effetti del presente regolamento, come se ne fosse stato privo.

ART. 11

Conduzione dei cani in particolari luoghi aperti al pubblico, nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto

Salvo quanto disposto dal successivo art. 14, nei luoghi destinati esclusivamente a passeggiata e transito pedonale e negli spazi attrezzati per attività sportive, i cani devono sempre essere condotti con guinzaglio capace di trattenere validamente l'animale.

Negli alberghi, salvo la facoltà di divieto di cui al II comma dell'art. 8, i cani devono sostare nelle stanze occupate dai singoli proprietari. Nei luoghi comuni di transito i cani dovranno essere condotti a guinzaglio.

Sui pubblici mezzi di trasporto i cani devono essere tenuti a guinzaglio e trattenuti accanto al detentore.

ART.12

Conduzione cani nei giardini e nei parchi pubblici

E' consentito condurre cani nei giardini e parchi pubblici, aree verdi attrezzate esclusivamente tenuti al guinzaglio e lungo i percorsi pedonali, salvo divieto reso palese con idonea segnaletica come precisato nel successivo comma 2.

E' fatto divieto di accesso ai cani in aree opportunamente destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, e nei giardini e parchi pubblici privi di percorsi pedonali.

I parchi, i giardini e le aree attrezzate interdetti all'accesso dei cani saranno individuati con separata ordinanza sindacale.

Eventuali deroghe alla disposizione del presente articolo possono essere eventualmente concesse per singoli eventi mediante provvedimento motivato del Sindaco, previo parere favorevole dell'Autorità sanitaria competente.

ART.12 BIS

Aree e percorsi destinati ai cani

Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, potranno essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche di opportune attrezzature.

Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre, giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, in modo da non determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante o alle strutture presenti.

ART. 13

Conduzione cani di grossa mole.

I cani di grossa taglia devono essere condotti a guinzaglio ed affidati a persona idonea ed in condizioni di trattenere validamente l'animale.

ART. 14

Conduzione cani da caccia, da pastore e delle Forze Armate

Possono circolare senza guinzaglio e senza museruola:

- a) I cani da caccia nell'esercizio venatorio nel rispetto delle normative in materia;
- b) I cani da pastore nell'esercizio di conduzione o guardia del bestiame;
- c) I cani delle Forze Armate, di Polizia e della Protezione civile quando utilizzati per servizio;
- d) Tutti i cani di qualsiasi razza nelle apposite zone di addestramento/allevamento.

ART. 15

Conduzione cani adibiti a non vedenti o ai portatori di handicap

Ferme restando le modalità di conduzione (guinzaglio e museruola), i divieti concernenti la circolazione dei cani non sono operanti per gli animali di ausilio ai non vedenti o ai portatori di handicap.

TITOLO V

IMBRATTAMENTO

ART. 16

Imbrattamento suolo pubblico da parte di cani

I detentori o conduttori di cani devono evitare che gli stessi imbrattino il suolo in zone di transito pedonale, quali marciapiedi, passeggiate aree chiuse al traffico ed edifici.

Qualora ciò si verificasse, il conduttore del cane ha l'obbligo di rimuovere le deiezioni mediante idonea attrezzatura a perdere e in caso di urina su edifici deve provvedere alla pulizia con acqua.

La stessa dovrà essere conferita esclusivamente negli appositi contenitori.

Il conduttore del cane in luogo pubblico o aperto al pubblico deve essere sempre dotato di apposita attrezzatura per la rimozione delle deiezioni dell'animale. Ove trovato sprovvisto di tale attrezzatura sarà soggetto alle sanzioni previste dal successivo art. 19.

E' vietato consentire ad animali di urinare su monumenti, veicoli in sosta e nelle aiuole dei parchi pubblici.

Dal rispetto del dispositivo del presente articolo sono esclusi i non vedenti o i portatori di handicap.

ART. 17

Somministrazione cibo agli animali su suolo pubblico

E' consentito alimentare gli animali nei luoghi pubblici eliminando gli avanzi ed i contenitori derivanti dalla somministrazione del cibo.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 18

Maltrattamento di animali

Fermo restando quanto stabilito dagli articoli precedenti, verranno adottati i provvedimenti previsti dalle vigenti norme di legge nei casi accertati di maltrattamento di animali.

Al fine di garantire un'adeguata protezione degli animali sono recepiti nelle presenti norme gli artt. 3, 4, 5, 6 e 7- 1° comma della Convenzione Europea sulla protezione degli animali ratificata con Legge 14 ottobre 1985 n. 623 e Legge 14 agosto 1991 n. 281.

ART. 19

Sanzioni

Chiunque viola le disposizioni previste nel presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa a fianco riportata:

- per la violazione dell'art. 16 comma 2 (mancata rimozione delle deiezioni canine mediante idonea attrezzatura a perdere) è prevista la sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00);
- chiunque viola le rimanenti disposizioni del presente regolamento sarà soggetto alla sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 250,00.

L'applicazione delle sanzioni è disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni.

La Giunta comunale, con proprio provvedimento, può aggiornare ogni due anni gli importi delle sanzioni previste dal presente Regolamento, in misura pari alla variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati registrata nei due anni precedenti. Qualora la variazione sia inferiore al 10% l'aggiornamento può essere rimandato all'anno successivo. In sede di aggiornamento la Giunta comunale può operare i necessari arrotondamenti, onde facilitare le operazioni di pagamento.

Il primo aggiornamento delle sanzioni non potrà avere decorrenza anteriore al 1 gennaio 2005.

ART. 20

Norme transitorie

Nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 281/1991 il detentore del cane deve garantire con idoneo mezzo l'identificazione del proprietario-detentore del cane.



COMUNE DI MORI
(Prov. di Trento)

Il presente regolamento è stato:

- ◆ approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 93 di data 20 dicembre 2002, divenuta esecutiva il 3 gennaio 2003.
- ◆ modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 di data 24 aprile 2007, divenuta esecutiva il 15 maggio 2007.
- ◆ Integrato con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 di data 7 aprile 2008, dichiarata immediatamente eseguibile.
- ◆ Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 di data 21 maggio 2014, divenuta esecutiva il 08 giugno 2014.

Dalla residenza municipale, 27 gennaio 2015.

IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Luca Galante -